

PATRIMONIO E TRUST

Le CCIAA iniziano a fornire le prime indicazioni per le comunicazioni al registro dei Titolari Effettivi

di Ennio Vial



Come noto, l'[articolo 21, comma 1, D.Lgs. 231/2007](#) prevede che: “Le **imprese dotate di personalità giuridica** tenute **all'iscrizione nel Registro** delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, **comunicano le informazioni** relative ai propri **titolari effettivi**, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, **al Registro delle imprese**, ai fini della conservazione in apposita sezione ((...))”.

Il successivo comma 3 prevede il medesimo obbligo anche per i **Trust**, riservano per questi ultimi, però, un'apposita sezione: “I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, (...), sono tenuti all'iscrizione in apposita **sezione speciale del Registro delle imprese**”.

In sostanza, il Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), dopo le modifiche apportate dai Decreti 90/2017 e 125/2019 di recepimento della IV e V Direttiva antiriciclaggio, prevede l'**obbligo** per le imprese e per i trust di **comunicare, alla propria Camera di Commercio di riferimento, i dati circa i titolari effettivi**.

Il comma 5 dell'articolo 21 demandava ad un apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali la **definizione circa le modalità con cui effettuare tali comunicazioni, i termini, i dati da trasmettere e così via**.

Dopo una prima versione in bozza, tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121, in data 25.05.2022, entrando in vigore dal 09.06.2022.

Si tratta del [D.M. 11.03.2022, n. 55](#) intitolato “**Regolamento recante disposizioni in materia di**

comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Il Decreto, di assoluto interesse per gli operatori, si compone di **12 articoli**.

Viene, infatti, disciplinata la comunicazione alla CCIAA, delimitandone l'oggetto, le finalità, i casi in cui la comunicazione deve essere **aggiornata** ovvero **confermata annualmente**.

Il Decreto disciplina altresì **l'accesso ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi** presenti presso il Registro delle Imprese, da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati e degli altri soggetti nonché i diritti di segreteria e il rilascio di copie e certificati.

Il Decreto demanda poi **ulteriormente alla pubblicazione di Decreti attuativi che, alla data attuale non hanno ancora visto la luce.**

Come previsto, infatti, dal [D.M. 55/2022](#), il **Ministero dello Sviluppo economico deve emanare i seguenti Decreti**:

1. un Decreto di approvazione del modello **digitale** per la pratica **telematica** di comunicazione del titolare effettivo, sia per la sezione “ordinaria” delle imprese, sia per quella “speciale” per i Trust;
2. un Decreto che stabilirà il **diritto di segreteria**;
3. un Decreto per l'adozione dei modelli per il **rilascio di certificati e copie anche digitali**;
4. un Decreto finale che **accernerà l'operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo**.

Dalla data di pubblicazione dell'ultimo Decreto in Gazzetta Ufficiale, **le imprese e i Trust avranno 60 giorni di tempo per inviare la prima comunicazione**.

Si tratta, in sostanza, di una comunicazione resa mediante **autodichiarazione** da parte dell'amministratore dell'impresa o da parte del Trustee del trust, ai sensi degli [articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000](#), con cui si elencano i dati dei titolari effettivi. La comunicazione va firmata **digitalmente**.

A regime, per le nuove costituzioni di enti o imprese, o per le modifiche oggetto di comunicazione, ci sarà un **tempo massimo di 30 giorni per ottemperare alla comunicazione**.

Il sito del Registro Imprese si sta già strutturando per fornire le prime istruzioni operative: <https://titolareffettivo регистрация.ит/home>

Nel sito, infatti, vengono segnalati i **primi 4 step da seguire**:

1. **accedere a DIRE**, l'applicativo/strumento del Registro Imprese che va utilizzato per

compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica. In alternativa si possono utilizzare software disponibili nel mercato;

2. **selezionare la pratica del Titolare Effettivo;**
3. indicare l'impresa o l'istituto che deve effettuare la comunicazione e dichiarare i dati dei Titolari Effettivi;
4. autenticare la pratica/comunicazione con Firma Digitale.

Ricordiamo come **non sia possibile conferire incarico ad intermediari abilitati al fine di ottemperare a tale comunicazione.**